

4) Se gli articoli 18, 39 e 43 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che impediscono di limitare il campo di applicazione del predetto sistema alle persone che risiedono negli enti federati di uno Stato federale membro della Comunità europea che sono presi in considerazione da tale sistema.

(<sup>1</sup>) GU L 149, pag. 2.

**Ricorso proposto il 9 maggio 2006 dall'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)**

**(Causa C-213/06 P)**

(2006/C 178/30)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Agenzia europea per la ricostruzione (AER) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati, nonché K. Niafas, agente)

*Altra parte nel procedimento:* Georgios Karatzoglou

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, nella sua interezza, la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER);
- decidere essa stessa;
- respingere la domanda di annullamento della decisione dell'AER 26 febbraio 2004 che pone fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente in primo grado;
- condannare il ricorrente in primo grado e convenuto nel giudizio d'impugnazione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto laddove, avendo qualificato il

contratto sottoscritto dal convenuto quale contratto a tempo indeterminato, esso ha deciso che l'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l'«AER») poteva porre fine a siffatto contratto soltanto in due casi — riduzione significativa o cessazione delle operazioni dell'AER — il che equivarrebbe a considerare il contratto come un contratto a tempo determinato la cui durata dipende da tali circostanze.

La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nel decidere in tal senso, poiché il regolamento del Consiglio n. 2667/2000 (<sup>1</sup>), che stabilisce disposizioni relative al funzionamento dell'AER, vieta a quest'ultima di contrarre una siffatta obbligazione, in quanto essa è tenuta a limitare le assunzioni a quanto strettamente necessario in considerazione dell'evolversi dei suoi bisogni.

La ricorrente sostiene infine che pur se l'AER avesse creato un legittimo affidamento nel fatto che essa non avrebbe posto fine al contratto che nel caso specifico di una significativa riduzione delle sue operazioni, un siffatto affidamento sarebbe illegittimo a fronte degli obblighi derivanti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e dai regolamenti del Consiglio riguardanti la creazione e il funzionamento dell'AER.

(<sup>1</sup>) GU L 305 del 07/12/2000, pagg. 7-10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) l'11 maggio 2006 — Colasfalti srl/Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. Ili Paccani Snc**

**(Causa C-214/06)**

(2006/C 178/31)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Colasfalti srl

*Convenuti:* Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. Ili Paccani Snc

**Questioni pregiudiziali**

Convenuta: Irlanda

- 1) «se la disposizione dell'art. 30, par. 4, della Dir. 93/37/CEE <sup>(1)</sup>, o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell'art. 55 della Dir. 2004/18/CE <sup>(2)</sup> (nel caso in cui quest'ultimo sia considerato il parametro normativo di riferimento), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l'obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, enunci, o no, un principio fondamentale del diritto comunitario, tale da trascendere il limite formale segnato dal valore degli appalti di cui all'art. 6 della Dir. 93/37/CEE e, quindi, in grado di dispiegare la propria efficacia conformativa anche in relazione agli appalti inferiori alla suddetta soglia»;
- 2) «se la regola stabilita dal par. 4 dell'art. 30 della Dir. 93/37/CEE, o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell'art. 55 della Dir. 2004/18/CE (nel caso in cui quest'ultimo sia considerato il parametro normativo di riferimento), costituisca, piuttosto, un corollario implicito o un principio derivato del principio di concorrenza, considerato in coordinamento con quelli della trasparenza amministrativa e della non discriminazione in base alla nazionalità, e se, quindi, come tale, esso sia dotato d'immediata efficacia vincolante e di forza prevalente sulle normative interne eventualmente difformi, dettate dagli Stati membri per disciplinare gli appalti di lavori pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità del diritto comunitario».

<sup>(1)</sup> GU L 199, p. 54

<sup>(2)</sup> GU L 134, p. 114

**Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

**(Causa C-215/06)**

(2006/C 178/32)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e D. Lawunmi, agenti)

**Conclusioni della ricorrente**

1. Dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le misure necessarie ad assicurare che i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(1)</sup>,
  - precedentemente o successivamente alla modifica intervenuta con la direttiva 97/11/CE <sup>(2)</sup>, prima di essere eseguiti in tutto in parte, vengano in primo luogo esaminati riguardo alla necessità di una valutazione d'impatto ambientale e, in secondo luogo, se capaci di esplicitare un impatto importante sull'ambiente a causa della loro natura, dimensione o localizzazione, vengano sottoposti ad una valutazione d'impatto ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della direttiva 85/337/CEE, e che
  - l'Irlanda, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire che le autorizzazioni date per lo sviluppo di fattorie del vento e la loro realizzazione, ed i relativi lavori in Derrybrien, nella contea di Galway, fossero precedute da valutazioni del loro impatto ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della detta direttiva 85/337/CEE.

2. Condannare l'Irlanda alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione sostiene che l'attuazione effettuata dall'Irlanda della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale) sia e sia stata inadeguata per le seguenti ragioni:

L'Irlanda non ha adottato misure per assicurare che vengano effettuati controlli per accertare se i lavori proposti possano avere un importante impatto ambientale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. La normativa irlandese non prevede che tale impatto sia valutato ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva.

Il sistema in Irlanda che consente che una domanda di autorizzazione venga presentata successivamente all'esecuzione totale o parziale di un progetto di sviluppo non approvato pregiudica gli obiettivi di prevenzione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale.